



del 2 luglio 2021

FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI SIGLATO L'ACCORDO PER IL 2020



Il giorno 24 giugno 2021, a conclusione del confronto con l'Amministrazione, è stata siglata l'intesa sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali relativa all'anno 2020. A breve saranno attivate tutte le procedure per effettuare il pagamento agli aventi diritto.

La disponibilità delle risorse utilizzabili ha consentito remunerare per l'anno 2020 le seguenti fattispecie:

- reperibilità;
- cambio turno;
- produttività collettiva;
- servizi resi in alta montagna;
- controllo del territorio.

Per le citate fattispecie saranno corrisposti compensi lordi nelle seguenti misure:

- € 17,50 per ciascun turno di reperibilità;
- € 10,00 per ogni cambio turno;
- € 4,92 giornalieri per l'effettiva presenza;
- € 6,40 per ogni turno reso in alta montagna;
- € 5,00 per ciascun turno serale;
- € 10,00 per ciascun turno notturno.

I compensi relativi alle fattispecie individuate sono cumulabili.

Destinatario degli emolumenti previsti è il personale della Polizia di Stato di cui all'art. 1 del d.p.r. 15 marzo 2018 n. 39. Per quanto concerne la reperibilità, il relativo compenso è attribuito al personale al quale, ai sensi degli artt. 64, l. 121/1981 e 18 accordo nazionale quadro sottoscritto il 31/07/2009, è fatto obbligo di mantenere la reperibilità nonché al personale che, non obbligato a mantenere la reperibilità, è chiamato ad intervenire per eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio. Resta salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario ed all'eventuale recupero del giorno di riposo.

Salvo quanto previsto dall'art. 64 l. 121/1981, non potrà farsi ricorso al personale impegnato in servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni continuativi.

La reperibilità può essere disposta nel limite massimo della pianificazione dei turni di reperibilità annualmente stabilita, per ogni ufficio, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il compenso per il cambio turno è attribuito:

- nell'ipotesi di modifica, disposta d'ufficio, dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale successivamente alla programmazione stessa;
- nell'ipotesi di una seconda variazione, disposta d'ufficio, dell'orario di lavoro nell'ambito della programmazione settimanale.

Alla modifica ed alla variazione dell'orario di lavoro si procede secondo le disposizioni dell'art. 11 dell'accordo nazionale quadro sottoscritto il 31/07/2009 e nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni ufficio dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Al personale impiegato nei servizi continuativi, il compenso per il cambio turno è attribuito solo alla prima modifica e alla seconda variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia d'orario.

Al personale in forza presso i Reparti Mobili, ed effettivamente impiegato negli stessi, in sostituzione del compenso di cui al primo comma, spetta un compenso lordo annuo pari a € 610,00.

Al personale dei Reparti Mobili aggregato o trasferito presso altri uffici, il compenso è corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il reparto. Per maturare il diritto alla corresponsione di un

dodicesimo del compenso occorre aver prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento. Ai fini del suddetto computo, sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio le fattispecie espressamente indicate per l'istituto della produttività collettiva.

Al personale di altri uffici, aggregato o trasferito presso i Reparti Mobili nel corso dell'anno, il compenso è corrisposto in dodicesimi, con le stesse modalità.

Il compenso per produttività collettiva è attribuito calcolando i giorni di effettiva presenza in servizio prestati nel corso dell'anno solare, ivi compresi i giorni di lavoro agile ai sensi dell'articolo 1 punto 6 del DPCM del 11 marzo 2020.

Ai fini del calcolo sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio:

- a) i riposi compensativi;
- b) le assenze per infermità conseguenti ad infortuni occorsi in servizio;
- c) le assenze di cui all'articolo 17 del d.p.r. n. 51/2009, comprese quelle consequenziali alla somministrazione delle terapie;
- d) le assenze per effetto dell'applicazione della legge 104/92;
- e) le assenze derivanti dal divieto di adibire al lavoro le donne previsto dal capo 111 del d. lgs. n. 151/2001;
- f) le assenze di cui all'articolo 8 della l. n. 219/2005;
- g) le assenze derivanti dal congedo straordinario speciale per temporanea dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo 87 comma 6, del DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020;
- h) le assenze derivanti dal congedo straordinario per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai sensi dell'articolo 87 comma 7, DL n. 18/2020 convertito in legge 27/2020;
- i) le assenze per accertamenti sanitari propri o dei figli minorenni disposti dall'autorità sanitaria competente per il covid 19, di cui all'articolo 4, comma 3, del DM della P.A. 19 ottobre 2020;
- j) i permessi sindacali, compresi quelli autorizzati in forma cumulativa, e i distacchi;

Ogni ulteriore fattispecie si configura come giorno di assenza.

Ai fini della corresponsione del compenso per la produttività collettiva e ricorrendone le condizioni, per il personale vincitore di un concorso per l'accesso a qualifiche superiori e collocato in aspettativa per la durata del corso, i giorni di frequenza sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio.

Per il personale impegnato in orari di lavoro articolati su cinque giorni settimanali, ai fini del calcolo dei giorni di effettiva presenza in servizio, ad ogni cinque giorni ne sarà sommato uno.

Il compenso per i servizi resi in alta montagna è corrisposto al dipendente in ragione del numero di servizi svolti, anche occasionalmente ed anche se il servizio prestato in località posta al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare abbia avuto durata inferiore a quella dell'intero turno di servizio.

Il compenso per controllo del territorio è attribuito al personale effettivamente impiegato:

- a) nelle fasce orarie serali e notturne
- b) nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati (centri di risposta 113/112nue) e dalle sale operative o dalle sale radio delle specialità.

Lo stesso compenso spetta anche al personale che - nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle "sale operative" e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne.

Il compenso è attribuito per i servizi svolti, rispettivamente, nelle fasce orarie 19/01 (0 18/24 0 19/24) e 01/07 (0 00/06 o 00/07) o 22/07, remunerando il turno notturno in misura doppia rispetto a quello serale.

Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi, nelle fasce orarie sopra citate, viene corrisposto il previsto compenso in ragione del numero dei turni di servizio effettuati.

Il compenso è cumulabile con l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 12 del d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147.

Lo stesso non è cumulabile con l'indennità di missione e con le indennità di ordine pubblico, previste dall'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 e dall'art. 10 del d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147 e successive modifiche e integrazioni. In via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico il compenso è riconosciuto per le attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da covid 19, per le quali è stata attribuita l'indennità di ordine pubblico.

Le disponibilità economiche destinate al FESI saranno oggetto di integrazione, all'atto dell'emanazione del provvedimento di ripartizione delle somme di cui all'art. 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020), di cui all'art. 1, ultimo capoverso.

In quella circostanza, le risorse rese disponibili dal predetto decreto ed eventuali risorse residue saranno destinate alla fattispecie della produttività collettiva di cui agli articoli 2 comma 1 lettera c e 5 integrandone il compenso previsto all'articolo 2 comma 2 lettera c dell'accordo.

Il Siulp ha sollecitato l'impegno a corrispondere le somme previste dal FESI nel più breve tempo possibile.

Anche questa volta è opportuno sottolineare come sia stato profuso il massimo sforzo per conferire all'accordo un profilo normativo decisamente chiaro, allo scopo da evitare interpretazioni fantasiose, a salvaguardia di tutte le assenze legittime comprese le giornate di lavoro agile, o smart working, le giornate di assenza disciplinate dai commi 6 e 7 dell'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (dispensa temporanea cautelare dalla presenza in servizio e tutti i periodi di assenza imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico).

Nasce l'Agencia per la cybersicurezza nazionale

A introdurre questa novità, un decreto-legge approvato nel corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri che va così a completare la strategia di cyber-resilienza del Paese.

Una nota diffusa da Palazzo Chigi spiega che l'Agencia opererà sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, in stretto raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Il suo compito è quello di Esercitare le funzioni di Autorità nazionale in materia di cybersecurity.

Sviluppare capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento e mitigazione, per far fronte agli incidenti di sicurezza informatica e agli attacchi informatici.

Contribuire all'innalzamento della sicurezza dei sistemi di Information and communications technology dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Supportare lo sviluppo di competenze industriali, tecnologiche e scientifiche, promuovendo progetti per l'innovazione e lo sviluppo e mirando a stimolare nel contempo la crescita di una solida forza di lavoro nazionale nel campo della cybersecurity.

Assumere le funzioni di interlocutore unico nazionale per i soggetti pubblici e privati in materia di misure di sicurezza e attività ispettive.

Crediti formativi 'IUS' utili per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia mediante concorso interno e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore

Riportiamo il testo della risposta che l'Ufficio per le Relazioni Sindacali della P.S. ha fornito in merito alla lettera inviata da questa Segreteria Nazionale lo scorso 24 marzo, pubblicata sul Flash n. 12/2021:

"Con riferimento alla nota in epigrafe, concernente la problematica afferente ai titoli di studio per l'accesso alle qualifiche di commissario e di ispettore superiore, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di stato ha fornito i seguenti elementi di risposta.

Per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico e concorso interno, gli artt. 3, comma 2, e 5—bis, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prevedono come requisito per la partecipazione alle procedure selettive il possesso di lauree magistrali/specialistiche e triennali "a contenuto giuridico considerandosi tali le lauree conseguite "sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi"

Le disposizioni in argomento hanno inteso circoscrivere l'accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato ai candidati in possesso di un'apposita preparazione a contenuto giuridico, acquisita mediante un mirato percorso universitario, articolato in specifiche attività formative nel settore scientifico-disciplinare IUS, in relazione ai peculiari compiti che tali funzionari sono chiamati a svolgere e alle connesse responsabilità che questi vanno ad assumere.

Proprio in tale ottica, la norma è andata a fissare uno specifico criterio, con una "soglia percentuale " per la determinazione del corso di laurea richiesto per l'accesso alla carriera, non più fondato sull'indicazione nominativa, con decreti ministeriali, delle "classi di laurea", di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ma sull'intensità dell'effettivo contenuto giuridico del corso stesso.

Le richiamate disposizioni legislative si attagliano all'attuale sistema dell'autonomia universitaria, secondo cui ciascun ateneo può scegliere, ai sensi del sopra richiamato decreto ministeriale, come modulare il singolo corso di laurea, purché questo risponda ai requisiti di appartenenza ad una specifica "classe di laurea". Infatti il predetto criterio si connota per la sua flessibilità, in quanto prevede un "range " nel quale individuare le lauree a contenuto giuridico, tali da offrire il patrimonio conoscitivo necessario per attendere ai compiti del funzionario della Polizia di Stato.

Come indicato nel bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 130 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 25 marzo 2021, le caratteristiche di cui al citato art. 3, comma 2, del d.lgs. n.334/2000, sussistono, ad oggi, soltanto nella laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-OI), nella laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) e nella laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S), alle quali è equiparata esclusivamente la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509).

Considerazioni analoghe si ripropongono in merito ai concorsi straordinari per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore. Come noto, l'art. 2, comma 1, lettera r-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 - disposizione inserita dall'art. 36, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, C.d. "secondo correttivo" al riordino delle carriere - ha previsto che vengano banditi negli anni 2026 e 2027 due concorsi straordinari per 1200 posti ciascuno di ispettore superiore, riservati a coloro che, alla data del bando, apparterranno al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. La norma, con riguardo ai requisiti di partecipazione, espressamente richiede il possesso "di una delle lauree di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334", che, come sopra anticipato, prevede come requisito minimo per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia per concorso interno, le lauree triennali a contenuto giuridico, circoscrivendole a quelle conseguite "sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-

disciplinare IUS non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi

Anche in tal caso, il titolo di studio richiesto risponde all'esigenza di garantire l'adeguata preparazione giuridica dei candidati e assicurare al contempo una regola generale, che, nella più disparata moltitudine di corsi di laurea istituiti presso i vari atenei italiani nell'esercizio della loro autonomia didattica, consegna un criterio oggettivo di valutazione sia alle commissioni esaminatrici sia ai partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli e le carriere del personale che espleta funzioni di polizia.

Le suesposte considerazioni sono valide altresì per lo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore disciplinato, a regime, dall'art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che contiene anch'esso un rinvio all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 334/2000; per completezza, è stato, altresì, riferito che, nell'attuale fase transitoria e fino al 2026, per il predetto scrutinio non è richiesto il possesso della laurea, per specifica deroga apposta dall'art. 2, lett. s), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Infine è stato rappresentato che l'illustrata normativa vigente in materia non consente di integrare i crediti IUS già inclusi nel titolo posseduto attraverso ulteriori crediti formativi conseguiti nell'ambito di master universitari post-laurea, in quanto la predetta "soglia percentuale " dei due terzi dei crediti formativi si riferisce esclusivamente al corso di laurea."

Certificazione Covid Digitale

Il 9 giugno 2021, il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato i due nuovi regolamenti riguardanti il certificato "Covid digitale".

La piattaforma informatica dedicata consentirà la verifica degli elementi di sicurezza contenuti nei codici QR di tutti i certificati e la lettura delle informazioni essenziali al momento del viaggio di modo che i cittadini e le autorità siano certi della loro autenticità.

Il rilascio del certificato - disponibile in formato digitale o cartaceo - da parte delle Autorità nazionali sarà gratuito e servirà a dimostrare che una persona è stata vaccinata, è risultata negativa al test o è guarita da un'infezione.

L'attestazione servirà ad agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione.

Per quanto riguarda la tipologia di vaccini, i regolamenti impongono l'obbligo di accettare i certificati di vaccinazione riguardanti tutti quelli autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

I regolamenti entreranno in vigore a partire dal 1° luglio.

Le norme approvate vincoleranno non solo gli Stati membri a riconoscere la validità ai certificati rilasciati in UE, comprovanti vaccinazione, risultato negativo del test o guarigione dal COVID, ma garantiranno che non vengano imposte ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - "a meno che non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'Allegato B, paragrafo 4, del DPCM del 17 giugno 2021, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Alla verifica delle suddette certificazioni, ai sensi dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, sono deputati:

- a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
- b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

I soggetti delegati di cui alle lettere e), d), e) ed f) sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

Qualora si rendesse necessaria un'attività di verifica da parte delle Forze di polizia, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, andrà effettuata con le procedure contenute nell'Allegato B, paragrafo 4, del DPCM del 17 giugno 2021. L'intestatario della certificazione verde COVID-19, all'atto della verifica, dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche è svolto dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35

Al riguardo, la Segreteria del Dipartimento della P.S. ha diramato la circolare n. 555/I-DOC/Area I/C/DIPPS/FUN/CTR/2998-21 del 30 giugno 2021, consultabile nell'apposita sezione del nostro sito www.siuip.it

Liquidazione compensi prestazioni lavoro straordinario rese in eccedenza

La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha comunicato che, con il cedolino di Luglio 2021, saranno erogati al personale della Polizia di Stato, in aggiunta alle ordinarie indennità mensili, anche i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, rese in eccedenza ai limiti mensili, nel periodo GENNAIO-GIUGNO 2020.

Riorganizzazione degli Uffici del Dipartimento della P.S. – mobilità

Il Dipartimento ha comunicato che sono partiti i preavvisi di procedimento di mobilità relativi al personale che, per effetto del cambio di competenza di alcune materie da una Direzione ad altra, seguiranno il trasferimento nella nuova direzione interessata.

Il primo preavviso riguarderà coloro i quali avranno un trasferimento tra plessi vicini per cui con un minimo disagio. Il secondo riguarderà coloro i quali si spostano nell'ambito dello stesso plesso in uffici diversi, mentre per coloro i quali era stata richiesta l'aggregazione anziché il trasferimento (le circa 37 unità che ora operano nei Compendi di Anagnina e Tuscolano) saranno contattati dai rispettivi uffici da cui dipendono, per essere informati della data dalla quale partirà l'aggregazione in modo da consentire loro, per chi ne avesse necessità, di rappresentare le difficoltà chiedendo di spostare la data di inizio dell'aggregazione.

Telecamere in condominio: le regole del Garante della privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto le FAQ e le relative risposte ai dubbi più frequenti sull'installazione di telecamere, dopo le novità introdotte dal Regolamento 2016/679.

Nell'installare le telecamere per la videosorveglianza è necessario rispettare il "principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite."

La tutela dei dati è importante, non tuttavia è necessario richiedere la preventiva autorizzazione del Garante privacy. In base al principio di responsabilizzazione è il titolare del trattamento che deve valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenendo conto del contesto, delle finalità dello stesso e del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Costui inoltre deve valutare se sono presenti i presupposti necessari per effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare a trattarli.

La valutazione di impatto ambientale è richiesta quando sussiste la presenza di un rischio elevato per le persone fisiche, perché ad esempio vengono impiegati sistemi integrati o intelligenti, capaci di analizzare i comportamenti ed elaborarli. La valutazione di impatto è sempre richiesta "in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico."

I soggetti che transitano nelle aree sottoposte a videosorveglianza devono essere informati del fatto che sono ripresi dalle telecamere, sia quando il titolare del trattamento dati è una persona privata che pubblica.

Detta informativa può essere fornita con un semplice cartello, che deve essere collocato prima dell'ingresso alla zona video sorvegliata, in modo che il soggetto, se vuole, può evitare di essere ripreso o adeguare il proprio comportamento. L'informativa deve infine rinviare "al testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo."

I dati devono essere conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità previste. Spetta al titolare stabilire i termini di durata "tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche" a meno che non sia la legge a stabilire in casi determinati i tempi massimi di conservazione. Più lungo è il tempo della conservazione, soprattutto se superiore a 72 ore, tanto più argomentata deve essere l'analisi della legittimità dello scopo e della conservazione.

In ogni caso, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere cancellati dopo pochi giorni, se possibile ricorrendo a meccanismi automatici.

E' possibile comunque prolungare la durata della conservazione se richiesto dall'autorità giudiziaria o dalle Forze di Polizia se i dati sono necessari ad un'indagine in corso.

Al condominio è dedicata espressamente la FAQ n. 11, secondo cui per installare le telecamere occorre rispettare le seguenti regole:

- per installarle serve la deliberazione dell'assemblea con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti;
- la loro presenza deve essere segnalata dalla presenza di cartelli;
- le immagini devono essere conservate per un periodo limitato (in genere non superiore ai 7 giorni).

I datori di lavoro pubblici e privati possono installare sistemi di videosorveglianza per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale.

I privati possono installare sistemi di videosorveglianza per monitorare la propria proprietà, ma l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato agli spazi di propria ed esclusiva pertinenza. Non possono essere riprese aree comuni, come cortili, pianerottoli, scale, e parti comuni delle autorimesse, zone di pertinenza di soggetti terzi, aree pubbliche o di pubblico passaggio.

L'installazione di telecamere all'interno delle abitazioni private non è disciplinata dal Regolamento, ma se nell'abitazione sono presenti lavoratori domestici questi devono essere informati dal datore di lavoro. In ogni caso sono vietate le installazioni lesive della dignità della persona, i dati devono essere protetti, soprattutto se le telecamere sono connesse a Internet. I dati raccolti infine non si possono diffondere.

I Comuni possono utilizzare le telecamere per controllare le scariche di sostanze pericolose e le "eco piazzole" solo se non è possibile ricorrere a sistemi alternativi e comunque nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Occorre inoltre informare i soggetti che possono essere ripresi, anche con un cartello che deve rimandare al testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Regolamento.

E' possibile utilizzare le videoriprese per ricavare categorie particolari di dati e il trattamento è consentito solo se risulta applicabile una delle eccezioni di cui all'art. 9 del Regolamento. Un esempio è quello dell'ospedale che installa le telecamere per monitorare le condizioni di salute di un paziente. In questo caso occorre ridurre al minimo il rischio di acquisire immagini in grado di rivelare dati sensibili. Il trattamento di dati particolari richiede una vigilanza rafforzata e continua di alcuni obblighi come l'elevato livello di sicurezza e la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, se necessaria.

I sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti le violazioni del codice della strada devono essere obbligatoriamente segnalate da un cartello/informativa e il sistema di rilevamento non deve riprendere o comunque deve mascherare il soggetto alla guida, i passeggeri e i pedoni. Queste immagini non devono essere inviate al proprietario del veicolo, ma costui deve fare domanda di accesso agli atti o chiederne copia.

La normativa in materia di protezione dati non si applica nei seguenti casi:

- trattamento di dati che non consentono d'identificare le persone, direttamente o indirettamente (riprese ad alta quota con l'uso di droni);
- fotocamere false o spente perché non c'è trattamento di dati personali anche se in ambito lavorativo sono valide le garanzie previste dall'art. 4 della l. 300/1970;
- videocamere integrate in un'automobile per fornire assistenza al parcheggio se costruite o regolate in modo da non raccogliere dati riferibili a persone fisiche (targhe o altri elementi con i quali è possibile identificare un passante).

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 26/2021 del 2 Luglio 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123